

**Oggetto: nota congiunta Coordinatori Commissione Difesa di**

**Ufficio e Commissione Formazione Continua**

*Preg.mi Colleghi Referenti per la Difesa di Ufficio,*

*a fronte di alcune richieste di chiarimenti in merito alla valutazione del rispetto, ai fini dell'inserimento e della permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, dell'obbligo di formazione continua, in relazione alla possibilità di compensazione dei crediti prevista dal Regolamento CNF in materia di formazione, precisiamo quanto segue.*

*Poiché dal primo inserimento nell'elenco dei difensori di ufficio la legge prevede la verifica annuale dei requisiti per la permanenza nell'elenco medesimo, in sede regolamentare, all'art. 5 cpv., è stabilito che il requisito relativo all'obbligo di formazione continua si intende rispettato qualora il richiedente abbia conseguito, nell'anno antecedente la richiesta, n. 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie (rif. Art. 12 Regolamento formazione continua)*

*La verifica annuale non consente la compensazione dei crediti formativi, che, ai fini del rispetto dell'obbligo, fonda sulla valutazione triennale, mentre il controllo in sede di requisiti per la permanenza (ma anche per l'inserimento) nell'elenco dei difensori di ufficio, avviene annualmente, con la conseguenza che si dovrà avere riguardo sempre e solo al numero dei crediti definiti dal Regolamento con riferimento all'anno antecedente la richiesta.*

*Pertanto, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito del rispetto dell'obbligo di formazione continua, si dovrà fare **esclusivo riferimento ai crediti conseguiti dall'avvocato nell'anno antecedente la domanda.***

*Si rammenta infine che, con delibera adottata in data 20.03.2020, il Consiglio Nazionale Forense, in ragione della sospensione della attività giudiziaria determinata dalla emergenza sanitaria, ha modificato il proprio Regolamento per la Difesa di Ufficio, riducendo, per l'anno della pandemia, il numero dei crediti formativi ai fini della difesa di ufficio, da 15 a 5, di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.*

*Commissione per l'accreditamento della formazione*

*Pertanto coloro che faranno domanda di iscrizione nell'anno 2021, ovvero di permanenza per l'anno 2022 da presentarsi entro il 31.12.2021, dovranno attestare di avere conseguito nell'anno 2020 ( anno antecedente la richiesta ) 5 crediti formativi di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.*

*Al fine di agevolare la reinscrizione dei colleghi cancellati dall'elenco per difetto di taluno dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento, è stata eliminata la norma che impediva il reinserimento prima che fossero trascorsi due anni dalla delibera di cancellazione; da ciò consegue che il professionista cancellato per carenza dei requisiti, nel momento in cui questi ultimi saranno integrati, potrà immediatamente proporre nuova richiesta di inserimento nell'elenco.*

*Cordiali saluti*

*f.to Avv. Giovanna Ollà  
( Coord. Commissione Difesa di Ufficio )*

*f.to Avv. Carolina Scarano  
( Coord. Commissione Formazione Continua )*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## ESTRATTO

### **DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 34-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 DICEMBRE 2020**

#### OMISSIS

Il Cons. Mario Napoli dichiara di astenersi dalla votazione.

DELIBERA n.310  
FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio

- considerato che l'emergenza COVID 19 persiste ed impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio nazionale;
- considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;
- tenuto conto della propria delibera n. 168 del 20 marzo 2020;
- in deroga all'art. 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche

delibera che

- 1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
- 2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
- 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
- 4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (*cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie*), e residuati rispetto

alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (*i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo*) potranno essere imputati all'obbligo formativo per l'anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla Segreteria per le comunicazioni

OMISSIS

---

È estratto conforme all'originale.  
Roma, 21 dicembre 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## ESTRATTO

**DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 12-A,  
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 20 MARZO 2020**

### OMISSIS

DELIBERA n.168  
FORMAZIONE CONTINUA E TIROCINIO

Il Consiglio Nazionale Forense,

- considerato che l'emergenza COVID 19 impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio nazionale;
- considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;
- in deroga all'art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche

delibera che

- 1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
- 2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
- 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
- 4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Inoltre

- considerati i provvedimenti governativi che hanno disposto la sospensione dell'attività giudiziaria e limitato l'attività da svolgersi presso gli studi legali professionali, così come negli uffici legali di enti e amministrazioni pubbliche in cui viene svolto il tirocinio forense;
- considerati altresì i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado

invita

- gli iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti;

- i Consigli dell'Ordine degli Avvocati a sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali e a promuovere attività formative a distanza;
- le Scuole Forensi a consentire il completamento dei corsi di formazione per l'accesso, ove possibile, adottando le modalità di formazione a distanza

delibera

di presentare al Ministro della Giustizia richiesta di provvedimento che, in deroga al disposto dei cui all'articolo 8 comma 4 del DM 17 marzo 2016 n. 70, consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche qualora il tirocinante non abbia assistito a venti udienze nel semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

OMISSIS

---

È estratto conforme all'originale.  
Roma, 20 marzo 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

